MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° P144/4122 sott. 32

Roma, 24 marzo 2004

OGGETTO: Asili nido. - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. - Quesito.

In riferimento ai quesiti rappresentati con la nota a margine indicata, questo Ufficio concorda con i pareri espressi da codesta Direziono Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette, allegato alla presente, il quesito proposto dall'Ing. XXXXXX inoltrato dal Comando di Brescia inerente aspetti relativi all'assoggettabilità alle visite e controlli di prevenzione incendi degli asili nido ed i criteri di valutazione del livello di rischio d'incendio ai sensi del D.M. 10/03/98.

Questa Direzione, tenuto conto del parere di codesto Ministero riferito ad analogo quesito proposto dal Comando di Padova, nel quale si chiarisce che gli asili nido non possono essere compresi nei punti 85 e 86 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/82, ritiene che, analogamente, la presenza di zone attrezzate per il riposo dei bambini non sia configurabile come attività compresa al punto 84 del citato elenco. Ne discende che, salvo per attività a rischio specifico, gli asili nido non costituiscono attività soggetta alle visite e controlli di prevenzione incendi e che le misure di sicurezza antincendio adottate m base al D.M. 10/03/98 (ed eventualmente per analogia al D.M. 26/08/92) devono essere rispettate sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

Si ritiene infine che il livello di rischio di incendio ai sensi del D.M. 10/03/98 non sia definibile a priori elevato, ma discenda dall'attenta valutazione di tutti i fattori indicati nell'allegato I al citato decreto.